

Comune di
CARPIGNANO SESIA
Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RATEIZZAZIONE
DI DEBITI TRIBUTARI

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Oggetto del regolamento.	5	Domanda di rateizzazione.
2	Ambito di applicazione.	6	Modalità di rateizzazione.
3	Debiti tributari ammessi alla rateizzazione.	7	Provvedimento di concessione o diniego.
4	Requisiti soggettivi.	8	Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari in presenza di particolari condizioni di disagio economico del contribuente.

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, anche ai debiti tributari risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie divenute esecutive.

Art. 3

Debiti tributari ammessi alla rateizzazione.

1. E' concessa la rateizzazione per i debiti tributari di cui al precedente art. 2, di importo pari o superiore ad € 101,00, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 4

Requisiti soggettivi.

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico.

2. E' considerato in situazione economica particolarmente disagiata il contribuente il cui indicatore ISEE in corso di validità risulta pari o inferiore ad € 9.036,00 fissato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2017; in caso di adeguamento del limite fissato dalla Giunta per il godimento dei benefici riservati agli utenti in difficoltà economica, il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato al nuovo valore fissato con apposito atto.

3. E' considerato in situazione economica particolarmente disagiata il contribuente dotato di personalità giuridica il cui indicatore di liquidità totale sia ≤ 1

Art. 5

Domanda di rateizzazione.

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4, ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, deve inoltrare all'ufficio tributi di questo comune, apposita domanda, redatta su apposito modulo allegato al presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa dalla competente commissione tributaria.

2. Alla domanda di rateizzazione (allegato B) è allegata la seguente documentazione:

a) mod. ISEE in corso di validità per le persone fisiche e Ditte individuali

b) visura camerale aggiornata – ultimo bilancio approvato – saldi riferito al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti, libretti e titoli – giacenza media riferita al 31 dicembre dell'anno precedente per conti correnti, libretti o titoli- nel caso di società ed enti con personalità giuridica, comunicazione dell'indice di liquidità totale come da modello allegato A,

c) ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente.

Art. 6
Modalità di rateizzazione.

1. Il numero massimo delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito tributario totale come da seguente prospetto; in caso di debito tributario riferito a più anni, il numero massimo delle rate è determinato dalla somma del debito tributario totale di cui si richiede la rateizzazione:

Entità del debito		Numero massimo delle rate mensili
da euro	a euro	
	Fino a 101,00	non è ammessa rateizzazione.
101,00	500,00	5 rate
500,01	1.000,00	8 rate
1.001,00	3.000,00	15 rate
3.001,00	6.000,00	24 rate
6.001,00		12 rate

2. Il versamento della prima rata mensile deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.

3. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.

4. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione, calcolati giorno per giorno.

5. Il mancato pagamento della prima rata e, successivamente, di due rate, entro i termini previsti comporta la decadenza del piano di rateizzazione e dei relativi benefici.

6. Per importi pari o superiori ad € 6.001,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

Art. 7
Provvedimento di concessione o diniego.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

**RICHIESTA DI RIPARTIZIONE IN RATE
DI SOMMA DOVUTA PER DEBITO TRIBUTARIO – PERSONE FISICHE**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a n. codice fiscale
in relazione al «Regolamento comunale per la rateizzazione di debiti tributari» approvato con deliberazione
consiliare n., in data, esecutiva;

CHIEDE

che la somma di € dovuta per il tributo
....., in relazione:

all'avviso di accertamento/liquidazione n., in data, notificato il,
per gli anni di imposta

All'avviso relativo alla imposta

- N. _____ per l'anno _____ pari ad € _____
- N. _____ per l'anno _____ pari ad € _____
- N. _____ per l'anno _____ pari ad € _____
- N. _____ per l'anno _____ pari ad € _____
- N. _____ per l'anno _____ pari ad € _____

alla sentenza della commissione tributaria
n., in data, relativa agli anni di imposta, divenuta esecutiva
il

venga ripartita in n. rate mensili;

A tale fine, a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:

“Art. 76 – Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”;

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- 1) che il proprio nucleo familiare è composto, compreso il richiedente, da n. componenti;
- 2) che l'indicatore ISEE in corso di validità ha un valore inferiore ad € 9.036,00 e precisamente di € _____;

Allega la seguente documentazione:

- modello ISEE in corso di validità;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
-


..... li

Il/La Richiedente

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal al,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il Responsabile del Servizio

.....